Corte di giustizia tributaria di primo grado
Friuli-V. Giulia Udine - Sez. I - Sentenza del 22/9/2023 n. 154

in data 18/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 125/2023 depositato il 29/03/2023
proposto da
A. S.p.a. - (...)
Difeso da
ed elettivamente domiciliato presso
contro
A. S.p.a. - (...)
elettivamente domiciliato presso Comunita' Collinare Del Friuli - (...)
Difeso da
ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) DEL 19.10.2022 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Omissis
Ricorrente: Omissis
Resistente: Omissis

Svolgimento del processo

A.I. S.p.A., con sede legale in R., in persona del rappresentante legale, ricorre contro la Comunità Collinare del Friuli, Servizi Tributi, con sede legale in C. M. A. (U.), e la A. S.p.A. , concessionaria della Comunità per il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, avverso l'Avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 19 ottobre 2022, notificato in data 21 ottobre 2022, con il quale è richiesto il pagamento dell'ICP, per l'anno di imposta 2020, per complessivi Euro 742,18, comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica.
Con l'epigrafato provvedimento la A. ha accertato, per conto della Comunità, l'ICP in relazione a 2 istallazioni, recanti l'indicazione "punto blu-telepass" ubicate lungo l'autostrada A/23 U. -T..
Le istallazioni in questione non contengono alcun messaggio pubblicitario con finalità di carattere commerciale; le stesse realizzano solamente un mezzo di informazione a favore dell'utenza che, per altro, non riporta la ragione sociale della ricorrente.

Motivi del ricorso

1. Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 7, L. n. 212 del 2000 (cd. "Statuto del Contribuente") e dell'art. 24 della Costituzione.
L'avviso impugnato non riferisce le ragioni giuridiche in ordine alla vantata pretesa tributaria.

2. Nel merito la "Carenza del presupposto oggettivo di imposta, ex art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993. Cartelli di segnaletica autostradale, aventi finalità istituzionale.".
Le istallazioni non contengono alcun messaggio pubblicitario oltre a non perseguire alcuna finalità di carattere commerciale; esse assolvono il compito di segnalazione, lungo il percorso stradale, di una stazione di servizio.
L'indicazione corrisponde ad un preciso obbligo imposto all'Ente concessionario e gestore dell'infrastruttura nell'interesse degli automobilisti che sono informati della presenza di un'area di servizio.
3. Precedente giurisprudenza di merito favorevole alla Ricorrente.

La giurisprudenza di merito ha sempre annullato gli avvisi di accertamento richiedenti il pagamento dell'ICP in relazione ad istallazioni aventi finalità istituzionali.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso ed il rimborso delle spese di giudizio.

La Comunità Collinare del Friuli, ritualmente costituita, precisa che l'atto impugnato soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione e, pertanto, non sussiste alcuna violazione dell'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 e dell'articolo 24 della Costituzione. Nel merito espone che i cartelli oggetti di accertamento non perseguono alcuna finalità istituzionale. Sottolinea altresì che l'avviso di pagamento emesso per l'anno 2019 e contente anche i mezzi pubblicitari contestati con il ricorso in oggetto, è stato regolarmente pagato dalla ricorrente.
Inoltre, successivamente all'atto di diniego del reclamo, la ricorrente, in data 07.03.2023, ha provveduto a corrispondere l'importo di Euro 556,18 a titolo di imposta oltre agli interessi e spese di notifica; omette invece il pagamento della sanzione pari a Euro 163,00.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 settembre 2023.

Motivi della decisione

A.I. S.p.A. ha introdotto ricorso contro la Comunità Collinare del Friuli, Servizi Tributi e la A. S.p.A., concessionaria della Comunità per il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, in ordine all'Avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 19 ottobre 2022 recante la richiesta di pagamento dell'Imposta Comunale Pubblicità, afferente l'annualità di imposta 2020, per complessivi Euro 742,18 omni comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica.
La pretesa fiscale riguarda il posizionamento di n. 2 istallazioni, recanti l'indicazione "punto blu-telepass" ubicate lungo l'autostrada A/23 U. -T..
Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la "Carenza di motivazione. Violazione dell'art. 7, L. n. 212 del 2000 (cd. "Statuto del Contribuente") e dell'art. 24 della Costituzione.".

Il motivo è infondato.

Nella fattispecie non si ravvisa sussistere il lamentato difetto di motivazione dell'impugnato avviso, in quanto esso presenta un contenuto sufficientemente completo ed oggettivamente idoneo a porre la contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarla efficacemente, come di fatto è avvenuto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum (cfr., ex multis, Cass., sez. 5^, 8.ll.2 17 n. 26431).

Con il secondo motivo lamenta la "Carenza del presupposto oggettivo di imposta, ex art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993. Cartelli di segnaletica autostradale, aventi finalità istituzionale.".
La disposizione normativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993 recita: "La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.".

Al co. 2 della norma richiamata è stabilito: "Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.".

La ricorrente sostiene di non essere tenuta alla corresponsione della pretesa fiscale avanzata dalla Comunità Collinare del Friuli, Servizi Tributi, in considerazione della circostanza che l'installazione di cui si tratta non contiene alcun messaggio pubblicitario avente finalità di carattere commerciale; piuttosto essa è rivolta a diffondere agli utenti che fruiscono del servizio autostradale della presenza di una Stazione di Servizio in ossequio alle obbligatorie comunicazioni cui è tenuta la concessionaria dello Stato per il servizio autostrade.

Invero il "Rilievo fotografico installazioni accertate" versato in atti, alleg. n. 3, esposto sul segmento autostradale non segnala affatto l'imminente prossimità di una stazione di servizio ma segnala, piuttosto, il "Punto Blu - Vendita e assistenza - Telepass - ViaCard); messaggio che non rientra tra le informazioni utili per regolamentare il traffico in autostrada.

Il messaggio è atto quindi a segnalare i punti dedicati all'attivazione delle offerte e all'assistenza ove il personale dedicato interviene per aiutare gli automobilisti nelle situazioni di difficoltà quando si utilizzano casse automatiche, telepass, pagamenti di pedaggi in generale. Sono punti vendita di prodotti telepass e viacard a scalare e rispondono a qualunque esigenza relativa alla soluzione del pagamento del pedaggio.

E' di tutta evidenza che l'installazione, oggetto di accertamento dell'imposta pubblicitaria, assolve, come disposto dal co. 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993, al preciso scopo di promuovere la domanda di beni o servizi nell'esercizio di una attività economica.
Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di Udine Sezione 1^ respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte resistente costituita Comunità Collinare del Friuli delle spese di lite liquidate nella somma di Euro 150,00 (euro centocinquanta/00) oltre ad oneri accessori.
Nulla sulle spese nei confronti della parte resistente non costituita A. Spa.
Conclusione
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2023.